

I CONTROLLI GSE E LE NUOVA DISCIPLINE DI SANATORIA PER LE VIOLAZIONI RILEVANTI

CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ARTICOLO 42 DEL D. LGS. 28/2011 IN
MATERIA DI SANZIONI E CONTROLLI, IN ATTESA DEL DECRETO
ATTUATIVO.

LA DISCIPLINA GENERALE
DELL'ARTICOLO 42 D. LGS. 28/2011

I PRINCIPI DELLA DISCIPLINA

(ARTICOLO 23 D. LGS. 28/2011)

- Quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi
- Criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione

LA COMPETENZA DEL GSE SUI CONTROLLI (ARTICOLO 42 D. LGS. 28/2011)

- L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico è **di competenza del GSE**
- Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete.

CONSEGUENZE DEI CONTROLLI (ARTICOLO 42 D. LGS. 28/2011)

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli **siano rilevanti** ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE:

- a) Dispone il rigetto dell'istanza; ovvero
- b) La **decadenza** dagli incentivi; nonché
- c) **Il recupero delle somme già erogate**

LA POSSIBILITA' DI SANARE LE VIOLAZIONI RILEVANTI

(ARTICOLO 42 D. LGS. 28/2011)

- In deroga alla decadenza il GSE dispone la **decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento** in ragione dell'entità della violazione
- Nel caso in cui le violazioni siano **spontaneamente denunciate** dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono **ulteriormente ridotte di un terzo**
- Questa disposizione è al fine di **salvaguardare la produzione** di energia da fonti rinnovabili degli **impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi**
- È prevista la adozione di decreto ministeriale per individuare i casi in cui la deroga si applica

L'ARTICOLO 43 COMMA 5 D.LGS. 28/2011

Il GSE fornisce al Ministero dello Sviluppo Economico gli elementi per la definizione di una **disciplina organica dei controlli** che, in conformità ai principi di **efficienza, efficacia e proporzionalità**, stabilisca:

- a) Le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi
- b) Le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE
- c) **Le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale**
- c) bis **Le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo**
- d) Le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'Articolo 23, comma 3
- e) Le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni

IL DM 31 GENNAIO 2014

Con DM 31 gennaio 2014 sono state stabilite:

- Le modalità di esecuzione dei controlli
- La durata di ciascun controllo fino a 180 giorni
- Le violazioni rilevanti
- Le violazioni che danno luogo a decurtazione non sono state ancora individuate perché la possibilità di decurtazione è stata introdotta solo con la finanziaria 2017

I PRINCIPI DEL DM 31 GENNAIO 2014

- Efficienza, efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza
- Controllo su impianto: attivita' di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformita' ed al corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicita' delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto

LE VIOLAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL DM 31 GENNAIO 2014

- a) Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilita' agli incentivi
- b) Violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso degli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio
- c) Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attivita' di controllo
- d) Indisponibilita' della documentazione da tenere presso l'impianto, nel caso in cui se ne sia gia' accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attivita' di controllo

ANCORA SULLE VIOLAZIONI RILEVANTI

- e) Comportamento ostatico od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione
- f) **Manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata**
- g) **Alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata**
- h) Interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo
- i) **Inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto**

LE VIOLAZIONI RILEVANTI

- j) Insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi
- k) Utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al GSE
- l) Utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione
- m) Mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine lavori dell'impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi
- n) Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

LA QUALIFICAZIONE DELLA DECADENZA NELLA GIURISPRUDENZA

LA NATURA DI NORMA SPECIALE DELL'ARTICOLO 42

(TAR LAZIO 8846/2018)

- La potestà di controllo che la legge attribuisce al GSE è autonomamente regolata dall'Art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011:
- L'Art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 non richiama, ai fini dell'esercizio del potere di "decadenza", ivi citato, i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi) di legittimità del potere di autotutela

DECADENZA COME PROVVEDIMENTO NON SANZIONATORIO E VINCOLATO (CONSIGLIO DI STATO 50/2017)

- La decadenza non ha natura sanzionatoria, non presuppone quindi il dolo o la colpa del destinatario; esso, al contrario, è un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti *ab origine* l'ammissione al finanziamento pubblico

AUTOMATICITA' DELLA DECADENZA ESCLUDE APPLICAZIONE PRINCIPI IN MATERIA AUTOTUTELA (CONSIGLIO DI STATO 5799/2015)

- Una volta inquadrato il provvedimento oggetto di impugnativa nell'ambito del potere decadenziale che connota la stessa in termini di automaticità, non sono applicabili al caso di specie i presupposti di operatività di cui all'Articolo 21 *nonies* della legge n. 241/1990

DIVERSITA' FRA AUTOTUTELA E DECADENZA (TAR LAZIO 7219/2018)

- **Non sempre è presente l'originaria illegittimità dell'atto:** può ben darsi l'ipotesi che poi emerga (proprio in sede di controllo) la mancanza dei presupposti
- Vi è valutazione della "rilevanza" che costituisce il contraltare della valutazione delle "ragioni di interesse pubblico" e del bilanciamento con gli interessi privati, ossia degli elementi che (come noto) **valutazione sulla "rilevanza" si differenzia da quella sulle ragioni di pubblico interesse e sul connesso loro bilanciamento con le aspettative dei privati, in quanto essa, per essere normativamente delimitata (secondo quanto stabilito dal già richiamato d.m. 31 gennaio 2014), consente margini di apprezzamento ben più limitati**

SEMPRE SULLA DIVERSITA' RISPETTO ALL'AUTOTUTELA (TAR LAZIO 2971/2018)

- L'attività di verifica svolta dal GSE ai sensi dell'Art. 42 D.Lgs. 28/2011 non costituisce una forma di autotutela amministrativa ma
- Una fase ordinariamente possibile del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi
- Detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame, perciò non può essere qualificato come di esercizio di poteri di autotutela

LA NATURA NON PRESCRITTIBILE DEI POTERI DI CONTROLLO

(TAR LAZIO 8845/2018)

- Si tratta di un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l'ammissione al finanziamento pubblico
- Il beneficiario degli incentivi non può perciò acquisire, grazie all'infruttuoso decorso del termine entro il quale concludere una verifica, una posizione tale da precludere il potere di decadenza
- **Non si applicano perciò i termini estintivi di prescrizione previsti per i provvedimenti sanzionatori**

INAPPLICABILITA' (O MEGLIO INEFFICACIA) DELLE NORME IN MATERIA DI SILENZIO ASSENSO (CONSIGLIO DI STATO 5869/2017)

- L'Articolo 21 l. 241/1990 stabilisce che se vi sono dichiarazioni mendaci, false attestazioni circa l'esistenza dei presupposti di legge l'accertamento di dichiarazioni mendaci o false attestazioni impedisce ogni conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge
- Come si è visto poi il potere di controllo di decadenza e di richiedere restituzione incentivi esiste sempre, anche dopo il riconoscimento della tariffa
- **Se anche vi fosse silenzio assenso quindi comunque GSE ravvisate le ragioni ostative non potrebbe pagare l'incentivo. Ciò rende non necessario il potere di autotutela che risulta invece necessario nei casi in cui non servono provvedimenti attuativi (come il pagamento)**

LA RESTRITTIVA INTERPRETAZIONE
GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI
DIFFORMITA' DOCUMENTALE NEI
CONTROLLI E AUTORESPONSABILITA'

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (CONSIGLIO DI STATO 50/2017)

- Il potere di soccorso istruttorio ex Art. 6, co. 1, lett. b) della l. 241/1990 (per cui « ... il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ... e ordinare esibizioni documentali ... ») **va temperato da varie altre considerazioni in relazione alle procedure comparative e di massa o che pongono oneri specifici a chi vuol ottenere le scarse e non facilmente riproducibili risorse finanziarie pubbliche d'incentivo alle fonti d'energia rinnovabili**
- Obblighi di correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità rinvengono il loro fondamento sostanziale negli Artt. 2 e 97 Cost. e impongono ai beneficiari degli incentivi di assolvere oneri di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione
- **La produzione postuma di un documento o, parimenti, di un documento richiesto in una determinata forma, non può avere l'effetto di sanare retroattivamente la causa di esclusione né può impedire la decadenza**

INAPPLICABILITA' DEL FALSO INNOCUO (CONSIGLIO DI STATO 5869/2017)

- Il c.d. falso innocuo è istituito insussistente atteso che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire
- Diversamente opinando, l'amministrazione sarebbe tenuta, pur a fronte di dati non veritieri perché non rispondenti ai requisiti, a procedere a un'autonoma verifica, caso per caso, dei requisiti sostanziali per l'ammissione al beneficio. Il che, ancora una volta, vanificando la logica stessa dell'autoresponsabilità

VENIRE MENO DEL DOVERE DI PRENDERE IN ESAME DOMANDE DI ACCESSO AL CONTO ENERGIA (TAR LAZIO 2353/2018) E ASSENZA DI OBBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ACCESSO A CONTO ENERGIA SUCCESSIVO (TAR LAZIO 7509/2017)

- Dal 6 luglio 2013 il Gestore ha perso qualunque potere di prendere in considerazione domande di accesso al sistema incentivante del Conto Energia (Tar Lazio 2353/2018)
- “Slittamento” dal primo al secondo conto energia per impianti che risultavano non autorizzati al tempo del primo conto energia non è previsto da alcuna norma e, in particolare, dall’Art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014 (tar lazio 7509/2017)
- Vi sono però pronunce (Tar Lazio 4315/2018 e 1264/2017) che sembrano avallare comportamento GSE che ha garantito conto energia successivo o partenza differita incentivo quando vi è stata regolarizzazione
- Per mancata produzione documenti fine lavori al 31 dicembre 2010 vi è prassi invalsa di passaggio dal secondo al terzo conto

I LIMITI CHE LA GIURISPRUDENZA
STA INDIVIDUANDO AL POTERE
DI CONTROLLO E DECADENZA

CORTE COSTITUZIONALE 51/2017 E LA ILLEGITTIMITA' DI SANZIONI AUTOMATICHE AGGIUNTIVE

- L'Articolo 23 e l'Articolo 43 del D. Lgs. 28/2011 stabilivano la interdizione decennale dagli incentivi per chi rendesse false dichiarazioni
- La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime tali sanzioni in quanto:
 - a) La legge delega (Articolo 2 lettera c) l. 96 del 2010) prevedeva solo sanzioni pecuniarie
 - b) Tale misura interdittiva – incidendo sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni cui la misura stessa consegue – contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore

IL GSE NON HA POTERE DI CONTROLLARE LA CONFORMITA' ALLE AUTORIZZAZIONI O ALLE LEGGE IN GENERALE (CONSIGLIO DI STATO 2859/2018)

- Per atti altre Amministrazioni ovvero dagli enti locali o, in generale in relazione a procedimenti che devono essere gestiti dai detti enti, **il controllo operato dal GSE ha carattere di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità e efficacia**
- Altrimenti il GSE opererebbe quale Amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l'ammissione alle tariffe incentivanti e vi sarebbe contrasto con i valori e i principi presidiati dagli Artt. 5 e 118 Cost
- **Se il GSE dubiti della legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest'ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati**

IL PRINCIPIO DELLA IMPORTANZA DELLE VIOLAZIONI (CONSIGLIO DI STATO 985/2018 E CONSIGLIO DI STATO 2006/2016)

- Non vi è automatismo assoluto fra presentazione documenti non veritieri e decadenza
- Dalla lettura dell'Articolo 42 d.lgs. 28/2011, appare evidente come **il GSE, al fine di procedere alla emanazione di un provvedimento di decadenza, non possa fondare tale atto su qualunque e/o mera violazione riscontrata in sede di controllo, ma debba procedere ad una valutazione della rilevanza** delle violazioni medesime, condotta secondo **parametri di ragionevolezza ed adeguatamente motivata,** tale da costituire elemento ostativo alla concessione delle predette agevolazioni
- **Non ogni difformità** contrastante con un “profilo tecnico oggetto di una specifica previsione” costituisce difformità rilevante, **vi sarebbe altrimenti contrasto con lo specifico dettato normativo e con il principio di proporzionalità, cui occorre sempre ispirarsi**

LA SANATORIA DEL 2017

LA NOVELLA DELLA FINANZIARIA

L'Articolo 1 comma 960 della l. 205/2017 ha stabilito che:

All'Articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »

- b) Al comma 5, che stabilisce i contenuti del decreto ministeriale da predisporre sui controlli dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3»

IN SINTESI

- Nel decreto controlli dovranno inserirsi due categorie di violazioni rilevanti:
 - a) Le violazioni rilevanti che danno luogo a decadenza
 - b) Le violazioni rilevanti che danno luogo a decurtazione (decadenza parziale)
- Il provvedimento dovrebbe mantenere la qualifica di provvedimento di decadenza anche se parziale e non va a modificare quindi i canoni interpretativi (Cfr. TAR Lazio 6935/2018, per cui: «Dalla nuova previsione non si può evincere l'esistenza di un indirizzo interpretativo utile ... avuto riguardo alla delimitazione della fattispecie astratta, chiaramente derogatoria della disciplina generale dettata dall'Art. 42 cit)
- Ampia discrezionalità al Ministero su proposta del GSE per stabilire quali siano le violazioni e quali i margini di decadenza

I LIMITI DELLA NUOVA NORMATIVA NELLA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

- Viene interpretata come **applicabile solo alle verifiche in corso dall'entrata in vigore** (Cfr Sentenza 2859/2018 e Ordinanza 1749/2018 del Consiglio di Stato, TAR Lazio 7662/2018). Tale interpretazione pone problemi ai sensi Articolo 3 Costituzione
- **Non può applicarsi a cogenerazione e efficienza energetica perché si applica solo a produzione di fonti rinnovabili** (TAR Lazio 3087/2018)
- Viene prevista una soglia minima di decurtazione pari al 20%, che è pari alla parte non finanziata dell'investimento, e quindi all'intera quota di investimento dell'imprenditore la norma potrebbe non garantire dunque lo scopo per la quale è stata elaborata la decurtazione pare operare *ab initio*

LA MANCATA ATTUAZIONE

- Ad oggi il **nuovo decreto non è stato ancora predisposto** e questo sta causando una sostanziale sospensione nella definizione di moltissimi controlli

ALCUNI PRINCIPI CHE SI RITIENE SAREBBE OPPORTUNO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL DECRETO

- Bisognerebbe pesare le violazioni anche all'interno delle singole categorie, sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, violazioni che ricadono in una categoria rilevante, ma sono di scarsa gravità dovrebbero non subire alcuna decurtazione
- La decurtazione del 20% comporta l'intera perdita dell'investimento per l'imprenditore, quindi sanzioni sopra il 20% dovrebbero avere natura eccezionale
- Se si vuole dare effettiva attuazione alla norma, che mira a tutelare la continuazione della produzione per gli impianti che rispettano lo scopo di produrre energia rinnovabile la decadenza totale dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui l'impianto non può essere esercito o risulta diverso rispetto alla tipologia di impianto per cui è richiesto l'incentivo

LA DISCIPLINA SPECIALE PER I MODULI CONTRAFFATTI E PER GLI IMPIANTI EOLICI A REGISTRO

LA SANATORIA PER I PICCOLI IMPIANTI NON CERTIFICATI (ARTICOLO 1 COMMA 89 L. 124/2017)

MOTIVAZIONI

- Salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento

OGGETTO

- Gli impianti di potenza compresa **tra 1 e 3 kW** nei quali, a seguito di verifica, risultino installati **moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento**

DECURTAZIONE

- Si applica una **decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione,** fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento delle maggiorazioni per l'origine europea dei moduli

SALVEZZA DEL DIRITTO DI RIVALSA

- Resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati

LA SANATORIA PER GLI ALTRI IMPIANTI NON CERTIFICATI (ART. 57 QUATER DL 50/2017)

MOTIVAZIONI

- Salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici

OGGETTO

- Gli impianti di potenza **superiore a 3 kW** nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati **moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento**

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA

- Il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia **intrapreso le azioni consentite** dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
- Sostanziale ed effettiva **rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza**

DECURTAZIONE

- **Decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base** per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni per l'origine europea dei moduli
- La misura della decurtazione è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo

CLAUSOLA DI SALVEZZA

- È fatto salvo il diritto di rivalsa e sono salve le responsabilità penali e amministrative

LA MINI SANATORIA PER GLI IMPIANTI EOLICI DI REGISTRO 2012 (ARTICOLO 57 QUATER DL. 50/2017)

MOTIVAZIONI

- Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici

OGGETTO

- Gli impianti eolici iscritti al registro RG2012 cui è stato negato l'accesso agli incentivi a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA

- La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria

SANATORIA

- Tali impianti sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro

LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E COGENERAZIONE

LA NON APPLICABILITA' DEL DM 31 GENNAIO 2014 PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENZA (TAR 11954/2017)

- Il Decreto Controlli (DM 31.01.2014) non è applicabile. L'Art. 1 del Decreto 31 gennaio 2014, sotto la rubrica "Ambito di applicazione" specifica che: "Il presente decreto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, disciplina le attività inerenti i controlli **sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**"
- Si applicano disposizioni delle linee guida del 2011 di ARERA, ovvero DM 5 settembre 2011 per la cogenerazione

LA INTEGRAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLI SUI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ARTICOLO 42 COMMI 3 BIS E 3 TER D.LGS. 28/2011)

OGGETTO

- Istruttorie **RVC (rendicontazioni annuali) o attività di verifica**, dei progetti per i quali vi è una verifica di rispondenza alla normativa vigente (cd PPM)

TIPOLOGIA DI DIFFORMITA'

- **Non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente** alla data di presentazione del progetto

CONDIZIONI

- Difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente

CONSEGUENZE

- Gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi
- **Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica**
- **Sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi**
- **Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse**
Quindi il divieto di retroattività si applica anche per il pregresso

PER EFFICIENZA ENERGETICA CONTROLLI ANCHE DOPO FINE INCENTIVI (TAR LAZIO 11009/2018)

- Controlli che il GSE svolge possono essere materialmente e concretamente espletati anche in altri momenti; le norme di riferimento, infatti, **non contengono prescrizioni che circoscrivono il tempo di svolgimento dei controlli**
- Il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi

Grazie per l'attenzione

Avvocato Emilio Sani

Telefono 3775556440

Email: e.sani@sazalex.com